



Ministero dello Sviluppo Economico

DIREZIONE GENERALE PER LA SICUREZZA DELL'APPROVVIGIONAMENTO E LE INFRASTRUTTURE ENERGETICHE

Ministero dello Sviluppo Economico
Dipartimento per l'Energia
Struttura: DG-SAIE
REGISTRO UFFICIALE
Prot. n. 0022540 - 25/11/2014 - USCITA

AISPEC

ASSOBIODIESEL

ASSODISTIL

ASSOCOSTIERI – Unione Biocarburanti

ASSOPETROLI

FEDERCHIMICA (Gruppo fonti rinnovabili)

UNIONE PETROLIFERA

A TUTTE LE IMPRESE REGISTRATE
NELL'APPLICATIVO BIOCARBURANTI
BIOCAR tramite il GSE

e per conoscenza

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA
TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE
ALIMENTARI E FORESTALI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE
FINANZE

GSE

Oggetto: Decreto 23 gennaio 2012 e s.m.i. – Accesso alle maggiorazioni nell'ambito dell'assolvimento dell'obbligo relativo all'anno 2014

Si comunica che in sede di Comitato tecnico consultivo biocarburanti, ai sensi dell'art. 33, comma 5-sexies, del D.Lgs. 3 marzo 2011, n. 28, sono state analizzate le problematiche connesse all'accesso alle maggiorazioni nell'ambito dell'assolvimento dell'obbligo di immissione in consumo di biocarburanti relativo all'anno 2014 e sono stati concordati i seguenti chiarimenti.

Via Veneto, 33 – 00187 Roma
tel. +39 06 47052404/47052796 – fax +39 06 4705 2036
e-mail dgsaie.biocarburanti@mise.gov.it
www.sviluppoeconomico.gov.it

Nel caso di produzione di biocarburanti da sottoprodotti, ai fini dell'accesso alle maggiorazioni di cui all'art.11 del DM 23 gennaio 2012 e s.m.i., si comunica che il produttore di sottoprodotto deve assicurare che all'interno dello scopo di applicazione del proprio certificato di conformità dell'azienda sia espressamente indicato anche il sottoprodotto, come esplicitato nella FAQ 59 pubblicata in data 14 aprile 2014. Al fine di permettere agli operatori economici di soddisfare quanto richiesto, nel caso di contratti già in essere al 1 giugno 2014 tra produttore di sottoprodotti e anelli successivi alla catena di consegna, sarà possibile provvedere ad un adeguamento entro e non oltre il 31 marzo 2015.

Fatto salvo quanto sopra indicato, si elenca di seguito la documentazione che il produttore dei sottoprodotti dovrà produrre in accompagnamento alla partita:

- 1) la dichiarazione di conformità della stessa;
- 2) copia del certificato di conformità dell'azienda dove deve essere esplicitamente indicato nello scopo della certificazione anche il sottoprodotto in questione, identificato come tale;
- 3) dichiarazione del rispetto delle condizioni di cui all'art.184 bis del D.Lgs. 152/2006 in cui il produttore dichiara inoltre di rendersi disponibile a sottoporsi a verifica sulla veridicità della stessa;
- 4) copia della dichiarazione dell'Organismo di Certificazione di cui all'art.11 del DM 23 gennaio 2012 e s.m.i., nei casi di cui alla circolare esplicativa del 14 gennaio 2014.

Inoltre, l'Organismo di Certificazione, durante le verifiche ispettive in azienda, dovrà effettuare un controllo a campione sul rispetto delle 4 condizioni di cui all'art.184 bis e riportare nel verbale anche l'esito dello stesso, che resterà a disposizione in caso di verifica.

Qualora il produttore sia in possesso della documentazione di cui al punto 3) in forma incompleta, quindi non sia in possesso della dichiarazione relativa a rendersi disponibile a sottoporsi a verifica, può considerarsi esonerato dal presentare tale dichiarazione fino al 31 marzo 2015.

Ai sensi dell'art. 2 del D.M. 23 gennaio 2012 e s.m.i., le disposizioni sopra indicate non riguardano il produttore di sottoprodotti di origine animale, come definiti dal Regolamento (CE) n. 1069/2009 e sue modifiche e integrazioni, che conferisce gli stessi agli impianti di trattamento di cui al medesimo Regolamento nel rispetto dei requisiti di tracciabilità ivi prescritti e utilizzando i documenti commerciali previsti dal Regolamento (UE) N. 142/2011 e sue modifiche e integrazioni.

Gli operatori economici afferenti alla catena di consegna dei biocarburanti, generati a partire da sottoprodotti, ma diversi dal produttore di sottoprodotti, dovranno quindi produrre in accompagnamento alla partita:

- 1) dichiarazione di conformità/certificato di sostenibilità della stessa;
- 2) copia del certificato di conformità della propria azienda;
- 3) prova che il biocarburante è prodotto a partire da sottoprodotti.


Tale prova può essere fornita attraverso una delle seguenti opzioni:

- a) copia della dichiarazione del rispetto delle condizioni di cui all'art.184 bis del D.Lgs. 152/2006 fornita dal produttore del sottoprodotto in cui esso dichiara inoltre di rendersi disponibile a sottoporsi a verifica sulla veridicità della stessa, e dichiarazione del produttore che il sottoprodotto è contenuto nello scopo dello schema di certificazione a cui ha aderito

oppure

- b) nel caso vi sia uno o più operatori intermedi tra il produttore di sottoprodotti e il produttore del biocarburante, deve essere presente una dichiarazione dell'operatore intermedio che affermi che si tratta di un sottoprodotto e che lo stesso è nello scopo di certificazione dello schema cui ha aderito, presa visione della dichiarazione di cui al punto a) e/o di quella dell'operatore intermedio precedente. Lo stesso operatore deve dichiarare inoltre di rendersi disponibile a sottoporsi a verifica sulla veridicità del rispetto delle quattro condizioni sopra citate.
- 4) Copia della dichiarazione dell'Organismo di Certificazione di cui all'art.11 del DM 23 gennaio 2012 e s.m.i., nei casi di cui alla circolare esplicativa del 14 gennaio 2014.

IL DIRETTORE GENERALE
ing. Gilberto DiIulce

A handwritten signature in blue ink, consisting of several loops and a long tail, positioned over the printed name of the Director General.